

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2218)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

Modifica dell'articolo 270 del testo unico
della legge comunale e provinciale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852, stabilisce che il sindaco, il presidente della giunta provinciale, l'assessore comunale e provinciale, il componente il consiglio direttivo dei consorzi siano sospesi dalle loro funzioni « dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati previsti dagli articoli 8, numeri 7) e 8), e 44, numero 11), o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno »; nonché « quando contro di essi si sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato ». La sospensione, ai sensi della ricordata legge 10

novembre 1970, n. 852, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato.

Il sistema così configurato, nonostante i correttivi introdotti dalla legge n. 852 del 1970, sembra al sottoscritto gravemente lesivo del principio sancito dal secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, secondo cui « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva », e, più in generale, dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Vero è, infatti, che l'istituto della sospensione cautelare è conosciuto nel nostro ordinamento, e disciplinato dagli articoli 91 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ma è anche vero che per gli impiegati civili dello Stato sottoposti a procedimento penale la sospensione « può essere » commi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nata, con decreto del Ministro, « quando la natura del reato sia particolarmente grave »: il che significa che l'ordinamento conferisce al Ministro un'ampia discrezionalità, attese le circostanze e la natura del reato, per procedere o meno alla sospensione cautelare, salvo che sia stato emesso mandato od ordine di cattura, nel qual caso « l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con procedimento del capo ufficio ».

La disciplina della materia in relazione ad amministratori che, nel presente ordinamento del nostro Stato, derivano le loro funzioni (comprese quelle, ove ne ricorra il caso, di pubblici ufficiali) da una elezione democratica, dovrebbe essere molto più garantista — e comunque non certo meno garantista — di quella che riguarda i pubblici impiegati. Si consideri infatti che basta una denuncia qualsiasi che imputi l'amministratore comunale o provinciale di un ritardo o di una omissione di atto d'ufficio perchè un giudice possa rinviarlo a giudizio, determinando l'automatico effetto della sospensione dalle funzioni, per un tempo spesso assai lungo, tenuta presente la lentezza delle istruttorie e, in generale, dell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese. La sospensione cessa, è vero, con l'emissione di una sentenza di assoluzione, anche in primo grado e non passata in giudicato; ma intanto la sospensione c'è stata, con tutti i suoi effetti anche di natura politica. Senza contare che non si riesce a comprendere in base a quale *ratio legis* una sentenza assolutoria in primo grado, che magari può essere riformata *in peius* con sentenza definitiva, debba avere più forza, per rassicurare sull'innocenza dell'imputato, di una presunzione stabilita per tutti e senza eccezioni da una norma costituzionale.

La permanenza della normativa in vigore è poi fonte di delicati conflitti tra il potere

amministrativo e quello giudiziario, essendo praticamente in facoltà di un pretore di determinare la sospensione dalle sue funzioni del sindaco o di un assessore, mettendo in crisi le amministrazioni locali in contrasto con la volontà espressa dal corpo elettorale, con le conseguenze immaginabili, specie nei piccoli centri; e ciò magari soltanto sulla base di imputazioni destinate ad essere riconosciute infondate in sede dibattimentale, le quali intanto provocano però la sanzione preventiva della privazione delle funzioni prima ancora che l'imputato sia sottoposto a giudizio. La notifica di un semplice decreto di citazione in giudizio (che magari può avvenire nell'imminenza di avvenimenti politicamente rilevanti nella vita del comune o della provincia) determina infatti *ope legis* l'effetto sospensivo senza alcun preventivo vaglio delle accuse. Un sistema del genere può spiegarsi soltanto con il fatto che esso è nato in pendenza del diverso ordinamento precedente, quello fascista, in cui gli amministratori degli enti locali erano nominati dall'alto, e non vigeva la presunzione di innocenza per gli imputati.

Per questi motivi, si ritiene opportuno modificare la normativa in vigore, nel senso di limitare la sospensione per i reati specifici riguardanti il pubblico ufficiale o per altri reati gravi solo nel caso in cui sia stato emesso mandato od ordine di cattura o sia intervenuta una sentenza di condanna, ancorchè in primo grado e non passata in giudicato. La soluzione proposta sembra contemperare le esigenze di tutela della correttezza di gestione degli enti locali con l'irrinunciabile diritto di amministratori eletti dal popolo ad esercitare con pienezza e continuità le loro funzioni.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, il presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e provinciali e i componenti il consiglio direttivo dei consorzi rimangono sospesi dalle loro funzioni quando sia emesso mandato od ordine di cattura nei loro confronti o quando sia pronunciata nei loro confronti una sentenza di condanna, ancorchè non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti dagli articoli 8, numeri 7) e 8), e 44, numero 11), o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno.

La sospensione cessa per effetto di sentenza assolutoria, ancorchè non passata in giudicato ».